

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

554° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 MARZO 2005

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	Pag.	3
5 ^a - Bilancio	»	10
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	14

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	20
--	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 3 MARZO 2005

449^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.**La seduta inizia alle ore 14,40.***IN SEDE REFERENTE**

(3247) Deputati CIRIELLI ed altri. – *(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi*, approvato dalla Camera dei deputati

(2784) GUBETTI ed altri. – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive*

(2699) FASSONE ed altri. – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo»*

(260) FASSONE ed altri. – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 2 marzo 2005.

Il presidente Antonino CARUSO (AN) avverte che si continuerà nell'esame degli emendamenti all'articolo 4 del disegno di legge n. 3247, di cui una parte è stata pubblicata in allegato al resoconto della seduta anti-meridiana del 2 marzo 2005 e un'altra parte in allegato al resoconto della seduta odierna. Il Presidente, svolgendo le funzioni di relatore, ed il sottosegretario VITALI formulano quindi un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 4.1 sottolineando l'utilità e la necessità di un intervento

sull'articolo 99 del codice penale nel senso indicato dall'articolo 4, non risultando peraltro convincenti le osservazioni critiche esposte dai senatori dell'opposizione in materia. Le disposizioni contenute nell'articolo 4 del disegno di legge n. 3247 sono infatti centrali nell'ottica di restituire credibilità all'ordinamento penale e far sì che lo stesso possa svolgere la sua naturale funzione di repressione dei reati e di prevenzione dalla commissione dei medesimi. L'intervento effettuato sull'istituto della recidiva tiene conto della sua scarsa applicazione, molto spesso per difetto di contestazione da parte dello stesso pubblico ministero, anche quando sussisterebbero i presupposti di legge. Ne deriva che la recidiva rischia di non concorrere più in concreto a definire il trattamento sanzionatorio, in contrasto con l'intenzione del legislatore e con l'evidenza del dato normativo. Richiama quindi l'attenzione sul cattivo uso della discrezionalità che la legge lascia al giudice per la determinazione della pena da applicare, essendosi progressivamente registrata una involuzione nel modo in cui i giudici la intendono. Il magistrato infatti non si limita ad una applicazione delle norme ma, molto spesso, effettua una valutazione della rispondenza dello strumento sanzionatorio all'interesse della collettività, sostituendosi, in tal modo, al legislatore in una funzione che non gli è propria. Si registra, ad esempio, un'applicazione generalizzata delle circostanze generiche, senza alcuna rispondenza al caso concreto, ed un particolare modo di effettuare il bilanciamento delle circostanze tali da determinare in via sistematica una riduzione del livello delle pene che finiscono nella generalità dei casi ad attestarsi comunque sui minimi edittali. Con l'intervento in esame, attraverso l'introduzione di automatismi e limitazioni alla discrezionalità del giudice, si persegue l'obiettivo di recuperare l'efficacia formale della legge nei confronti degli operatori che sarebbero chiamati semplicemente ad applicarla e non ad offrire della medesima lettura del tutto estranee al dettato normativo, svolgendo in tal modo una attività di politica del diritto che non compete loro. Non appare poi condivisibile la critica, rivolta dall'opposizione alla maggioranza, di aver configurato la recidiva con riferimento ai soli delitti non colposi in quanto si tratta di una scelta giustificata dalla necessità, in tal modo, di introdurre un temperamento al maggior rigore della nuova disciplina, nell'ottica di un migliore equilibrio. L'innovazione dovrebbe produrre anche effetti virtuosi con riferimento alla determinazione delle pene per i delitti colposi e per le contravvenzioni, favorendo l'abbandono degli automatismi, in particolare quanto all'applicazione delle circostanze generiche. Sottolinea conclusivamente come proprio applicazioni benevole, nella definizione del trattamento sanzionatorio, finiscano per essere criminogene, in quanto la minimizzazione sistematica delle pene non può che agevolare l'intento criminale.

Il senatore TIRELLI (*LP*), nel rifarsi per quanto riguarda gli aspetti più strettamente tecnici alle considerazioni già svolte dal senatore Bobbio, sottolinea, sotto un profilo più generale, l'esigenza di fornire una risposta effettiva alla diffusa percezione che il sistema sanzionatorio funzioni in

maniera inefficace finendo per assicurare troppo spesso una sorta di vera e propria garanzia di impunità nei confronti di chi commette reati, con inevitabili riflessi negativi sulla sicurezza dei cittadini. In questo quadro ha sicuramente rilievo decisivo il dato di fatto rappresentato dall'elevatissimo numero di reati commessi da soggetti già autori di altri crimini commessi in precedenza. Da questo punto di vista, la scelta di valorizzare il ruolo della recidiva nella definizione del trattamento sanzionatorio appare senz'altro coerente e rispondente alla finalità di una azione legislativa che, nell'ambito considerato, deve avere anche un valore educativo e fornire risposte convincenti alle fondate preoccupazioni della collettività. Per tale ragione la sua parte politica voterà a favore dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3247 e contro gli emendamenti soppressivi dello stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3247**Art. 4.****4.5**

CALVI, FASSONE, MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1 dell'articolo 99 del codice penale ivi richiamato, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «fino ad un terzo».

4.7

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, articolo 99, primo comma, sostituire le parole: «di un terzo» con le seguenti: «di un sesto».

4.8

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 2, dell'articolo 99, del codice penale, ivi richiamato, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

4.9

CALVI, MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, articolo 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguenti: «fino a un terzo».

4.11

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguenti: «fino a un sesto».

4.12

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 2, articolo 99, del codice penale, ivi richiamato, nel numero 1), sopprimere le parole: «non colposo».

4.13

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, articolo 99, terzo comma, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «può essere fino alla metà»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «può essere fino alla metà».

4.16

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 3, articolo 99, del codice penale, ivi richiamato, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «è da un terzo alla metà».

4.18

MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Nel comma 4 dell'art. 99 c.p., ivi richiamato, sostituire le parole: «è della metà» con le seguenti: «è da un terzo alla metà», e le parole: «di due terzi» con le altre: «da un terzo a due terzi».

4.20

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, art. 99, quarto capoverso, sostituire le parole: «è di due terzi» con le seguenti: «può essere fino a due terzi».

4.22

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Prosporre il comma 5 dell'art. 99, c.p., ivi richiamato, al comma 6 dello stesso articolo.

4.23

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 5 dell'art. 99 c.p., ivi richiamato, aggiungere il periodo: «Se con le condanne precedenti è stata inflitta la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare la metà della durata di tali sanzioni».

4.24

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 5 dell'art. 99 c.p., ivi richiamato, aggiungere il periodo: «Se con le condanne precedenti è stata inflitta la sola pena pecuniaria, l'aumento di pena per effetto della recidiva non può superare la quantità di pena detentiva che si ottiene per effetto del ragguglio di cui all'articolo 135».

4.25

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 5 dell'art. 99 c.p., ivi richiamato, aggiungere il periodo: «Se con le condanne precedenti è stata inflitta la sola pena pecuniaria, non si applica alcun aumento di pena detentiva».

4.26

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 99», dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I delitti colposi commessi per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono assimilati, ai fini della applicazione del presente articolo, ai delitti di natura dolosa».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 3 MARZO 2005

637^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, essendo stata svolta l'esposizione introduttiva del relatore ed essendo stata acquisita una nota di chiarimenti del Governo sui profili finanziari del provvedimento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) svolge preliminarmente alcune considerazioni in merito ai profili finanziari connessi al provvedimento in titolo, tenuto conto degli elementi contenuti nella nota di chiarimenti del Governo. Per quanto concerne gli aspetti connessi all'articolo III-296, concernente il supporto dell'attività del Ministro degli affari esteri dell'Unione europea, osserva che il Governo ha chiarito che alcuni funzionari del Ministero degli affari esteri verranno assegnati allo scopo e che il rimanente personale assicurerà lo svolgimento dei maggiori compiti assicurando l'invarianza di spesa a legislazione vigente. Alla luce di tali indicazioni ritiene che sia opportuna un'osservazione nel parere per sottolineare che dalle dichiarazioni del Governo sembrerebbe emergere un'organizzazione del lavoro del Ministero degli affari esteri che mostra ampi margini

di recupero di efficienza. Per quanto riguarda l'aumento delle competenze di *Eurojust*, previsto dall'articolo III-273, il Governo ha dichiarato che la possibilità di aumentare le unità distaccate, oltre la quota prestabilita, riveste allo stato attuale carattere del tutto eventuale e, pertanto, non viene prevista alcuna spesa aggiuntiva. Ritiene che tali argomentazioni non siano soddisfacenti in quanto si tratta comunque di oneri di cui non è prevedibile la cadenza temporale, ma di certa insorgenza. Al riguardo, sarebbe più opportuno prevedere nella legge di ratifica un rinvio alla copertura dei suddetti oneri alla legge finanziaria.

Dopo aver manifestato soddisfazione per i chiarimenti offerti in relazione all'articolo III-321, in quanto la questione relativa alla copertura degli oneri viene rinviata ad una futura legge di ratifica, ritiene che la stessa fattispecie non sia applicabile all'articolo I-41, paragrafi 3 e 6, concernente l'istituzione dell'Agenzia europea per la difesa. In questo caso il Trattato è direttamente precettivo e non seguirà una successiva legge di ratifica. Trattandosi di un impegno che per l'Italia non è eventuale, ritiene opportuno risolvere i profili di copertura già nel disegno di legge di ratifica del Trattato in titolo. Peraltro, osserva che nella nota del Governo viene assimilato il caso della copertura dell'Agenzia in questione con la procedura relativo all'invio delle unità militari nazionali in altri Paesi. Rileva a tal proposito che le affermazioni sottoscritte dal Ragioniere generale dello Stato rappresentino un «errore politico» in quanto non appare condivisibile assimilare le due fattispecie, nemmeno dal punto di vista del loro finanziamento. Dal punto di vista economico, poi, potrebbe rappresentare un segnale forte quello di prevedere un impegno finanziario, seppure di limitato importo, stante l'attuale situazione dei conti pubblici del Paese, per l'istituzione dell'Agenzia europea di difesa, segnale che potrebbe attestare un particolare impegno del Paese nel coordinamento della difesa europea, stante anche una significativa presenza di importanti realtà produttive nel settore della difesa. Conclude, per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, rilevando che alcuni aspetti non irrilevanti andrebbero segnalati nel parere.

Per quanto attiene ad altri profili di competenza della Commissione, rileva, innanzitutto, che la novità principale concernente il Patto di stabilità e crescita, per il resto sostanzialmente invariato rispetto al Trattato di Maastricht, consiste nella previsione che la Commissione europea possa comminare un avvertimento preventivo nella prima fase della procedura prevista per i *deficit* eccessivi. Valuta favorevolmente tale innovazione e osserva che, ove essa fosse stata già vigente nel novembre 2003, durante la presidenza italiana dell'Unione europea ed in occasione del conflitto istituzionale che interessò la Commissione ed il Consiglio in relazione alla situazione dei conti pubblici della Francia e della Germania, probabilmente il confronto in sede di Conferenza intergovernativa sul coordinamento delle politiche economiche e la revisione del Patto sarebbe stato già da tempo avviato e forse, ad oggi, addirittura concluso.

Per quanto concerne poi il coordinamento della politica economica, il Trattato in titolo non innova. Questo è un punto estremamente delicato in

relazione al quale occorre muovere dei passi in avanti in quanto, soprattutto per i Paesi appartenenti all'area dell'Euro, diventa estremamente impellente un maggior coordinamento delle suddette politiche al fine di promuovere lo sviluppo. Tali considerazioni risultano viepiù urgenti nel confronto con gli Stati Uniti, dove, accanto ad un'autorità monetaria (la FED), vi è un Governo federale che presiede al controllo ed alla gestione delle politiche economiche. Nell'Unione europea, invece, vi è un'unica autorità monetaria analoga alla FED, la Banca centrale europea (BCE), ma manca un'equivalente autorità che presieda alle scelte di politica economica. Su tali questioni osserva innanzitutto che occorre avviare una discussione per rivedere gli obiettivi di fondo della BCE al fine di introdurre, accanto all'obiettivo della stabilità della moneta – che si è dimostrato essenziale finora per costruire la credibilità dell'istituzione stessa – anche quello della stabilità economica, con riferimento ad aspetti quali il sostegno alla crescita, allo sviluppo e all'incremento dell'occupazione, omologamente a quanto prevede lo statuto della FED; in secondo luogo per quanto attiene alle politiche fiscali di finanziamento dell'Unione europea, ferma restando la scelta di mantenere l'imposizione diretta nella sfera dei governi nazionali, potrebbe essere opportuno avviare una discussione sul mantenimento di una politica di armonizzazione delle aliquote dell'IVA in tutta l'Unione per le fasi impositive che precedono quella del consumo finale ed ammettendo una differenziazione delle stesse soltanto in quest'ultima fase: i vantaggi consisterebbero nel cumulare l'esclusione di effetti distorsivi sulla concorrenza tipici dell'imposizione indiretta nel suo complesso, con un recupero di discrezionalità sulle politiche redistributive del carico fiscale nella fase finale del consumo.

Infine, come adeguatamente documentato nel *dossier* del Servizio studi sulle ipotesi di revisione del Patto di stabilità e crescita, l'elemento comune alle molteplici proposte di modifica avanzate è caratterizzato dal recupero di flessibilità sul vincolo del *deficit* ribadendo l'esigenza di garantire il massimo rigore dal lato del debito: stante la peculiarità di un elevato debito pubblico del caso italiano, occorrerebbe una riflessione comune sull'esigenza di ritornare a privilegiare politiche volte alla riduzione del debito al fine di scongiurare il concreto rischio che le prossime iniziative di revisione del Patto di stabilità e crescita siano pregiudizievoli per il Paese. Rileva in proposito necessario avviare una riflessione critica sul Patto di stabilità e crescita. Da un lato il margine del 3 per cento di indebitamento netto rispetto al PIL previsto dal Trattato di *Maastricht* rappresenta, pur sempre, al di là di critiche condivisibili, uno strumento sufficiente per consentire l'azione degli stabilizzatori automatici a condizione che si parta da una situazione molto vicina al pareggio. Ritiene pertanto essenziale che la finanza pubblica, indipendentemente dalle forze politiche di maggioranza del momento, sia orientata verso il recupero di un avanzo primario significativo al fine di porre il Paese nelle stesse condizioni degli Stati Uniti che, negli ultimi anni, per promuovere la crescita, hanno incrementato la spesa pubblica finanziandola in *deficit*. Per quanto attiene poi alle iniziative volte ad escludere le spese di investimento dal Patto di sta-

bilità e crescita, piuttosto che inseguire ipotesi non condivise in sede europea, riterrebbe più utile proporre l'esclusione di quelle spese di investimento da destinare ad interventi infrastrutturali stabiliti e, addirittura – se si preferisce – gestiti direttamente in ambito europeo. A suo parere, tale ultima proposta potrebbe essere più agevolmente accolta anche dagli altri *partner* europei, in quanto limiterebbe al minimo lo spazio di discrezionalità rimesso ai singoli Governi sugli investimenti da escludere nel calcolo dell'indebitamento netto ai fini del rispetto del vincolo europeo.

Stante l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, invitando, altresì, il Governo a fornire più puntuali chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in titolo con particolare riferimento all'Agenzia europea per la difesa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara che si farà carico di rappresentare l'esigenza testé manifestata.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, per le ore 14,30 e 14,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 3 MARZO 2005

405^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Vincenzo Ferrara, direttore del Progetto speciale clima globale dell'ENEA, la dottoressa Roberta Delfanti e il dottor Carlo Papucci rispettivamente responsabile e ricercatore della sezione ambiente marino Mediterraneo dell'ENEA, accompagnati dalla dottoressa Gabriella Martini, responsabile delle relazioni istituzionali e l'avvocato Gianfranco Cualbu, presidente del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte, altresì, che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale dell'Arcipelago de La Maddalena: audizione del Presidente del parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e di rappresentanti dell'Enea

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il dottor FERRARA ricorda che fin dagli anni '70 il CNEN, poi ENEA, ha partecipato al monitoraggio dell'attività ambientale alla Maddalena, ma esso non si è limitato soltanto ad eseguire misure sulla radioattività, ma ha anche intrapreso campagne di ricerca multidisciplinare dirette a far conoscere la particolare situazione ambientale dell'Arcipelago di La Maddalena. Tali ricerche sono state pubblicate e presentate a livello internazionale e si sono rese utili anche per formare professionalità specifiche, oggi assai preziose nello studio dei cambiamenti climatici. Nel consegnare agli uffici della segreteria della Commissione alcuni documenti sulle tematiche in argomento, si dichiara fin da ora disponibile a fornire qualsiasi chiarimento che la Commissione reputerà necessario.

La dottoressa DELFANTI ricorda che l'ENEA ha svolto attività di studio e monitoraggio dell'attività ambientale nell'Arcipelago di La Maddalena nel periodo dal 1972 al 1998. Dal 1972 al 1992 il CNEN, poi ENEA, ha gestito le reti nazionali per la sorveglianza della radioattività ambientale, nelle quali è stato inserito anche il monitoraggio nell'area in questione. Dal 1992 in poi le competenze sono state trasferite all'ANPA, poi APAT, anche se l'ENEA ha continuato a svolgere un monitoraggio fino al 1998. In particolare, nella propria attività di monitoraggio sul sito di La Maddalena sono stati effettuati riscontri su alcuni radionuclidi che costituiscono indicatori dell'eventuale presenza di contaminazioni. In tale indagine sono state utilizzate come matrici l'acqua, i sedimenti, la posidonia oceanica ed altri organismi, mentre i punti di prelievo erano ubicati nella rada dell'isola di Santo Stefano.

Le reti nazionali di sorveglianza della radioattività ambientale prevedevano un campionamento semestrale, ma nel sito di La Maddalena la sorveglianza gestita dal CNEN, poi ENEA, si è avvalsa del supporto del Centro Interforze studi ed applicazioni militari (CISAM), nonché di una seconda rete di sorveglianza, gestita dall'Istituto Superiore di sanità e dal CNEN, con campionamenti mensili. Inoltre, il CNEN nel periodo compreso tra il 1975 ed il 1977 svolse attività di ricerca sperimentale con l'effettuazione di specifiche campagne sperimentali aventi lo scopo di caratterizzare l'ambiente dell'Arcipelago e di definire la distribuzione della radioattività ambientale. I risultati furono riportati nei rapporti dell'ENEA e nei bollettini delle reti nazionali per la sorveglianza della radioattività ambientale.

In conclusione, dalle analisi effettuate si riscontrano dal 1972 al 1998 livelli di radioattività nel sito di La Maddalena indistinguibili rispetto a quelli rilevati in altre parti delle coste italiane. Inoltre, nel periodo tra il 1974 ed il 1979 furono rilevate tracce di cobalto 60 che però dal 1980 non sono state più rilevate. Negli anni 1974-1978 furono rilevati altri radionuclidi in campioni di posidonia oceanica, comunque presenti nei mari italiani. Nel 1986 l'incidente di Cernobyl produsse un aumento dei livelli di cesio 137, ma una rapida decrescita degli stessi fu osservata nei mesi successivi. Il sito di La Maddalena è stato quindi monitorato at-

tentamente, attraverso l'apporto di vari enti, a riprova dell'efficienza della rete di controlli che è in grado di segnalare eventuali episodi anomali.

Il presidente NOVI, alla luce delle affermazioni dei rappresentanti dell'ENEA circa il buon funzionamento della rete di monitoraggio, ritiene che appaiono ancora più criticabili le prese di posizione di alcune associazioni ambientaliste che, mobilitando l'opinione pubblica, continuano a sostenere la sussistenza di un pericolo di inquinamento nucleare nel sito di La Maddalena. Sarebbe inoltre utile sapere dai soggetti auditi se tanto il sistema mediatico quanto la classe dirigente locale hanno mai avanzato richieste di dati ed informazioni inerenti gli studi ed i monitoraggi condotti dall'ENEA.

Il dottor FERRARA fa presente che le informazioni dell'ENEA sono fornite nel rispetto delle procedure previste. In ogni caso, a livello ufficiale, almeno di recente, all'ENEA non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

La dottoressa DELFANTI sottolinea che nel periodo di attività dell'ENEA vi è stato uno scambio di informazione attivo con gli enti locali e con i *massmedia*, scambio che però non si è verificato negli ultimi anni.

Il dottor PAPUCCI rileva che la storia dei controlli ambientali nel sito di La Maddalena coinvolge, oltre all'ENEA, anche il laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità con il quale si è avuto un interscambio di dati. Il monitoraggio era poi mensile e completamente a carico dell'ENEA poiché allora la regione non era ancora attrezzata a svolgere controlli sulla radioattività. Ribadisce dunque che l'ENEA è disponibile a fornire qualsiasi altro chiarimento sulla vicenda, considerando anche che esiste un archivio storico dei campioni sul quale, se autorizzate, possono essere effettuate nuove analisi.

Il senatore MULAS (AN) ritiene utile conoscere se quando furono avviati i campionamenti si erano già insediati sommergibili nella base di La Maddalena. Inoltre, poiché nel corso delle audizioni si è appreso che i controlli sono stati gradualmente estesi su varie sostanze, come il torio, l'urano ed il plutonio, bisognerebbe conoscere se esiste un protocollo nazionale o internazionale per stabilire l'attività da compiere in una data zona al fine di verificare i livelli di radioattività.

La dottoressa DELFANTI conferma l'esistenza di protocolli, sebbene occorra fare una distinzione nel caso di incidenti nucleari che disperdono una quantità notevole di radionuclidi, alcuni dei quali possono essere rilevati con analisi semplici, ed altri invece tramite indagini più approfondite. Difatti, di norma, vengono effettuati controlli sul primo tipo di radionuclidi - gammaemettitori; se tra questi si riscontrano livelli anomali si pro-

cede quindi ad analisi supplementari, come ad esempio è accaduto nel caso del plutonio.

Il dottor FERRARA ritiene che altri enti dovrebbero rispondere al quesito posto dal presidente Novi circa la presenza di sommergibili allorché furono avviati campionamenti nel sito di La Maddalena.

Il dottor PAPUCCI ricorda che la base militare fu istituita nel giugno del 1972 e pochi mesi dopo iniziarono i campionamenti.

Il dottor CUALBU rileva che il WWF, in merito ai presunti livelli di inquinamento nel sito di La Maddalena, ha dato impulso ad una campagna di mobilitazione che è stata ripresa dagli organi di stampa locale ed ha peraltro incaricato il CRIIRAD di effettuare alcuni riscontri sui livelli di radioattività nucleare. Tuttavia, il rapporto dell'Istituto francese sembra escludere che vi siano nel sito di La Maddalena livelli di inquinamento riconducibili alla presenza di sommergibili a propulsione nucleare della base militare.

Il presidente NOVI, tenuto conto di quanto testé affermato dal Presidente del parco dell'arcipelago di La Maddalena, rileva che alcune associazioni ambientaliste e alcuni organi di stampa locali sembrano aver mistificato le conclusioni dell'indagine condotta dal CRIIRAD.

Il dottor CUALBU, a conferma di quanto appena sottolineato dal presidente Novi, fa presente di aver presentato denuncia per la diffusione di notizie false e tendenziose – le quali hanno oggettivamente danneggiato l'immagine dell'arcipelago di La Maddalena – alla magistratura di Tempio Pausania, senza però ricevere finora alcun riscontro.

Il presidente NOVI ritiene quindi che la magistratura competente sembra essersi sottratta alle proprie funzioni di istituto.

Il dottor CUALBU sottolinea inoltre che le indicazioni emerse dagli studi condotti dal CRIIRAD non trovano una precisa corrispondenza nei siti dove sono stati effettuati i prelievi che, tra l'altro, dovrebbero essere preventivamente autorizzati. Egli comunque si è personalmente attivato per fare chiarezza sulla vicenda anche interpellando il professor Ladu, fisico nucleare che aveva condotto alcuni studi nella zona, il quale ha confermato che le sostanze riscontrate nell'arcipelago di La Maddalena sono collegate a fattori naturali, come del resto sembra essere confermato da successive analisi. Pertanto, su tutta la vicenda sembra esservi non solo una forte mancanza di professionalità, ma anche malafede.

Inoltre, le critiche che sono state indirizzate presso la base militare dovrebbero essere corrette perché ingiustamente si è parlato di un ampliamento della base quando in realtà si è trattato di sostituire alcune costruzioni fatiscenti. Si è avverte quindi l'impressione che i presunti livelli di

inquinamento siano presi a pretesto per mettere in discussione la presenza della suddetta base ed anche per tale ragione, occorrerebbe agire per la diffusione dei dati risultanti dai controlli effettuati e per lo svolgimento di una campagna pubblicitaria che ribalti le dichiarazioni scorrette finora apparse sugli organi di stampa.

Il presidente NOVI chiede se il Presidente della regione si sia mai attivato per richiedere dati ed informazioni.

Il dottor CUALBU fa presente che nessuna richiesta è stata avanzata da parte dell'amministrazione regionale la quale negli ultimi tempi sembra essersi limitata a criticare la presenza della base militare.

Il dottor FERRARA conferma che dal 1996 non è pervenuta all'E-NEA alcuna richiesta ufficiale di dati ed informazioni sulla vicenda di La Maddalena.

Il presidente NOVI, alla luce delle ultime affermazioni, ritiene opportuno che nel prosieguo dell'indagine conoscitiva sia prevista l'audizione del Presidente della regione Sardegna, allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti di chiarezza.

Il dottor CUALBU coglie l'occasione per ricordare che la presenza dei sommergibili a propulsione nucleare è limitata soltanto a due giorni al mese.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*), nell'evidenziare come la Commissione stia svolgendo puntigliosamente il proprio compito, acquisendo utili elementi conoscitivi, ritiene comunque che, anche attraverso la necessaria interlocuzione con il Presidente della regione Sardegna, si giunga al più presto a delle conclusioni che sono particolarmente attese dalla popolazione dell'arcipelago di La Maddalena. A tale riguardo, peraltro, sarebbe opportuno che si organizzi *in loco* un'apposita conferenza stampa nella quale la Commissione abbia la possibilità di enfatizzare i risultati emersi nel corso dell'indagine conoscitiva.

Ma al di là di queste considerazioni, occorrerebbe porre l'accento sulle dichiarazioni scorrette che sono state rese non solo da coloro che denunciano la presenza di presunti livelli di inquinamento, ma anche di coloro che continuano a sostenere che nel sito di La Maddalena non si riscontrano sostanze inquinanti. Al fine di fugare ogni dubbio, pertanto, appare legittimo richiedere non solo un monitoraggio adeguato, ma anche un piano di emergenza in quanto è oggettiva la sussistenza di un rischio connesso a possibili incidenti. Questi impegni, del resto, attenuerebbero le preoccupazioni della cittadinanza, preoccupazioni spesso alimentate da un'apposita campagna di stampa. Infine, insiste affinché la Commissione promuova l'istituzione di un tavolo avente lo scopo di discutere la possibile dismissione della base militare la cui incompatibilità, lungi da qual-

siasi tono di antiamericanismo, risulta essere oggettivamente incompatibile con il parco nazionale.

Il senatore MONCADA (*UDC*) appare sorpreso da alcune delle osservazioni appena espresse dal senatore Dettori, la cui correttezza ed il cui attaccamento alla regione Sardegna sono noti. Bisognerebbe, infatti, considerare con maggiore attenzione le dichiarazioni che sono state effettuate dai rappresentanti dell'ENEA, ribadendo comunque che il compito dell'indagine conoscitiva in corso non è quello di mettere in discussione la base militare, quanto di accertare se c'è un pericolo di inquinamento ambientale nell'arcipelago di La Maddalena. A tale riguardo, non si può non constatare la confusione e la disinformazione generata dagli organi di stampa che sono arrivati a sostenere la presenza di livelli di radioattività nel mare non compatibili però con quella nei reattori nucleari. Condivide infine l'esigenza di ascoltare il Presidente della regione Sardegna affinché la Commissione possa disporre di ulteriori elementi conoscitivi.

Il senatore MULAS (*AN*), dopo aver ricordato che anche di recente il Governo si è mostrato disponibile ad affrontare il tema delle servitù militari, coglie l'occasione per chiedere se esiste un protocollo anche sulle modalità di prelievo di campioni e sui soggetti che devono effettuarli. Inoltre, nonostante l'ASL di Sassari e di Olbia abbiano anche in questa sede affermato che gli studi dimostrano che i livelli di tumore nella provincia di Sassari e nell'arcipelago di La Maddalena risultano essere inferiori a quelli della media nazionale, alcuni medici continuano a sostenere il contrario, ricevendo ascolto dai *massmedia*. In relazione a ciò, bisognerebbe anche comprendere se questi medici sono autorizzati a diffondere notizie non corrispondenti al vero.

Il dottor CUALBU fa presente che esiste nell'arcipelago di La Maddalena un laboratorio dell'ASL che sta svolgendo egregiamente le proprie funzioni, sebbene sia stato oggetto di alcuni attacchi da parte degli organi di stampa. Con riferimento, poi, al problema della incompatibilità della base militare con il Parco nazionale basterebbe ricordare che negli Stati Uniti ed in Francia esistono basi insediate in aree prossime a parchi nazionali, senza che vi siano eccessive proteste da parte delle associazioni ambientaliste. Peraltro, bisognerebbe ricordare che l'economia dell'Arcipelago di La Maddalena oltre che sul turismo si fonda proprio sulla presenza dei militari americani e, quindi, un'eventuale dismissione della base militare potrebbe avere conseguenze negative.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti per la documentazione e gli elementi conoscitivi forniti, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,40.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 3 MARZO 2005

433^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,50.

(3186) *Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti al Governo sull'ulteriore emendamento 15.0.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, illustrato nella precedente seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire suddetti chiarimenti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(470) *LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori*

(813) *PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(1222) **BONGIORNO ed altri.** – *Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1446) **ROTONDO ed altri.** – *Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori*

(1450) **DETTORI e VALLONE.** – *Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori*

(Parere all'Assemblea sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore **FERRARA (FI)** illustra il testo unificato in titolo, rilevando che l'articolo 9 istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori con una dotazione finanziaria di risorse di conto capitale per il finanziamento delle iniziative previste al comma 3 dell'articolo 1; osserva, pertanto, che occorre prendere in esame la natura di tali interventi (con particolare riferimento alla lettera *e*), numero 2) del comma 3 in questione) al fine di valutare la congruità della copertura di conto capitale. Segnala in ogni caso l'esigenza di aggiornare, al comma 3 dell'articolo 9, il riferimento temporale della dotazione del suddetto Fondo a decorrere dal 2005 e, conseguentemente, al successivo comma 4, quello della rispettiva copertura finanziaria al bilancio triennale 2005-2007, tenuto conto che lo stanziamento richiamato a copertura presenta adeguate disponibilità.

Occorre, altresì, valutare la compatibilità tra gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio presso il Ministero dell'interno di cui all'articolo 1, comma 2 e la relativa clausola di invarianza finanziaria di cui allo stesso comma 2, nonché, in modo analogo, tra gli oneri connessi alla creazione del Comitato paritetico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e le clausole di invarianza previste ai commi 1 e 7.

Per quanto attiene alle intese istituzionali di programma, di cui al comma 1 dell'articolo 3, riscontra l'esigenza di acquisire chiarimenti in merito alle risorse finanziarie con cui si intende provvedere all'attuazione delle stesse. In merito all'articolo 4, occorre poi precisare se gli interventi di cui al comma 1 si intendono finanziati mediante il Fondo di cui all'articolo 9 (posto il richiamo all'articolo 1, comma 3), oppure se si tratti di interventi aggiuntivi. In tale ultimo caso, segnala la necessità di acquisire indicazioni in merito ai mezzi con cui farvi fronte.

Con riferimento all'articolo 5, osserva che si deve valutare la compatibilità tra la clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato e la previsione di istituire un presidio di protezione civile qualora nel territorio delle isole minori ricorrano condizioni di rischio di catastrofi naturali, previo accordo con gli enti interessati e reperimento delle relative dotazioni. In merito all'articolo 7, sulla realizzazione di progetti di *e-government* nelle isole minori, occorre acquisire informazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse. *ivi* richiamate, di cui all'articolo 103, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, onde verificare che le stesse non siano già state ripartite.

Riguardo all'articolo 8, premessa l'esigenza di aggiornare l'autorizzazione di spesa del comma 5 e la clausola di copertura del comma 6 al bilancio triennale vigente, segnala che non risultano allo stato risorse disponibili sull'accantonamento richiamato. Inoltre, sarebbe opportuno comunque precisare che la data della Conferenza sullo sviluppo delle isole minori venga fissata entro l'anno a cui si riferisce la relativa autorizzazione di spesa, che è infatti limitata ad un solo esercizio.

Infine, occorre valutare gli effetti finanziari dell'articolo 9, comma 3, (limitatamente alla parte che prevede che il Fondo per lo sviluppo sostenibile delle isole minori copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari, potendo, inoltre, tale destinazione, a causa della durata ventennale, costituire un irrigidimento del bilancio dello Stato), dei commi 1 e 4 dell'articolo 10 (che sembrano determinare un aumento del debito pubblico, secondo i criteri indicati dall'EUROSTAT, in quanto prefigurano l'emissione di prestiti obbligazionari da parte dei comuni garantiti dalla Cassa depositi e prestiti), nonché dell'articolo 11, relativo all'istituzione di marchi di qualità ambientali per le isole minori.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare alle osservazioni formulate dal relatore in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti» (n. 444)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, premesso che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica, che occorre chiarire se i costi relativi all'eventuale realizzazione di appositi collegamenti ferroviari di cui al comma 7 dell'articolo 4, volti a ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento, siano comunque a carico dei soggetti che costruiscono e gestiscono gli impianti stessi, ovvero se, in tutto o in parte, essi possano gravare anche su soggetti pubblici. Per le attività di controllo di cui agli articoli 10, 11 e 12, ritiene necessario verificare se esse rientrino tra quelle di cui dall'articolo 18 (le cui spese sono a carico del titolare dell'autorizzazione secondo apposite tariffe), posto che il suddetto articolo non richiama espressamente le norme cui si applica, ovvero se si tratti di attività i cui oneri ricadono, in tutto o in parte anche a carico di soggetti pubblici.

In merito all'articolo 15, che prevede una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni competenti per assicurare adeguato accesso ed informazione al pubblico sulle procedure autorizzative e sulla gestione degli impianti di incenerimento o di coincenerimento, rileva la necessità di chiarire se tali attività possano rientrare in quelle già svolte dalle stesse amministrazioni in ambiti analoghi, e se, quindi, possano o meno essere realizzate con le risorse già in dotazione, ovvero se richiedano dotazioni aggiuntive, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In tal caso, andrebbe altresì valutata l'opportunità di prevedere, ove possibile, una forma di copertura mediante tariffe a carico degli utenti.

Per quanto concerne il già citato articolo 18, osserva l'esigenza di acquisire conferma circa l'idoneità del meccanismo tariffario di cui al comma 1 a garantire l'integrale copertura dei costi connessi alle attività ivi citate (ispezioni e controlli, nonché quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti), al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene altresì necessario verificare l'adeguatezza della clausola di invarianza di cui al comma 2 del medesimo articolo 18, valutando l'opportunità di una specifica riformulazione, in quanto la stessa afferma che dall'attuazione del decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché stabilire, in modo più preciso, che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 18 afferma che le attività e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire conferma che le amministrazioni incaricate dei controlli siano già dotate di adeguati strumenti e risorse (anche di tipo tecnico e professionale), per svolgere i compiti previsti dallo schema in esame, precisando altresì se ciò si applichi a tutte le disposizioni del provvedimento, fatta eccezione per le attività di ispezione e di controllo richiamate al comma 1, o se vada invece riferito a singole disposizioni, peraltro non specificate, del provvedimento.

Infine, riguardo all'articolo 21, che dispone che siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, gli impianti di incenerimento esistenti, operanti con le procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ritiene opportuno precisare se il termine di sessanta giorni indicato si riferisca alla semplice presentazione della domande ovvero all'espletamento dell'intera procedura di VIA, nel qual caso appare necessario chiarire se il termine stesso sia congruo rispetto alle attività necessarie, o se invece possa determinare per gli enti preposti un aggravio di lavoro rispetto ai mezzi disponibili, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico degli enti medesimi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre di ulteriore tempo per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.